

**CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

**REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI  
PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE  
SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA  
(art. 36 d. lgs. n. 50 del 18 aprile 2016)**

**TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione
- Art. 2 – Principi generali
- Art. 3 – Principio di rotazione
- Art. 4 – Uso di mezzi di comunicazione elettronici

**TITOLO II – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

- Art. 4 – Nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
- Art. 5 – Requisiti di professionalità per appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture
- Art. 7 – Compiti del RUP

**TITOLO III – PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DI CONTRATTI DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE**

- Art. 8 – Ambito di applicazione
- Art. 9 – Determina a contrarre e avvio della procedura
- Art. 10 – Requisiti dell’operatore economico
- Art. 11 – Affidamento diretto e onere di motivazione
- Art. 12 – Stipula del contratto

**TITOLO IV – PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE**

- Art. 13 – Ambito di applicazione
- Art. 14 – Determina a contrarre e avvio della procedura
- Art. 15 – Fasi della procedura
- Art. 16 – Indagine di mercato
- Art. 17 – Albo fornitori
- Art. 18 – Individuazione degli operatori economici
- Art. 19 – Confronto competitivo
- Art. 20 – Lettera di invito
- Art. 21 – Verifica dei requisiti
- Art. 22 – Stipula del contratto

**TITOLO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

- Art. 23 – Norme di rinvio
- Art. 24 – Entrata in vigore

## TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### **Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito dell'autonomia regolamentare del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (di seguito il "Consiglio") e disciplina le procedure per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, ivi compresi i servizi attinenti all'architettura e ingegneria, di valore inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii (di seguito "Codice"), stipulati dal Consiglio medesimo ai sensi dell'art. 36 del predetto Codice, nonché delle Linee Guida n. 4 dell'ANAC e ss.mm.ii.
2. Il Consiglio, nell'esercizio della propria discrezionalità, può ricorrere alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale, ai sensi dell'art. 36, comma 2 del Codice e ss.mm.ii.
3. Il Consiglio adotta le procedure previste nel presente regolamento in conformità con quanto previsto nel Manuale della Qualità adottato dal Consiglio medesimo. In caso di contrasto tra il Manuale ed il presente Regolamento, deve intendersi prevalente quest'ultima disciplina.
4. Resta ferma la facoltà di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.

### **Art. 2 – Principi generali**

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture si svolgono nel pieno rispetto delle procedure previste dal Codice, nonché, ove previsti, del programma biennale degli acquisti di beni e servizi e del programma triennale dei lavori pubblici.
2. Nell'espletamento delle procedure di cui sopra il Consiglio garantisce:
  - a) l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto, in aderenza al principio di economicità;
  - b) la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati, in ossequio al principio di efficacia;
  - c) l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni, in virtù del principio di tempestività;
  - d) una condotta leale e improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione, secondo il principio di correttezza;
  - e) l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati, sulla base del principio di libera concorrenza;
  - f) una valutazione equa e imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione, in aderenza al principio di non discriminazione e di parità di trattamento;
  - g) la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure, nel rispetto del principio di trasparenza e pubblicità;
  - h) l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento, in ossequio al principio di proporzionalità;
  - i) il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico, in virtù del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti;
  - j) la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti, nel rispetto dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale;

k) l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate, nel rispetto della normativa vigente e in modo coerente con le previsioni del Piano Nazionale Anticorruzione elaborato dall'ANAC, unitamente ai relativi aggiornamenti, e dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, in aderenza al principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi.

3. Le procedute volte alla stipula dei contratti di cui al presente Regolamento sono preventivamente e formalmente autorizzate secondo quanto previsto dalle procedure interne del Consiglio ed in conformità al sistema interno dei poteri di spesa.

### **Art. 3 – Principio di rotazione**

1. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invitare alle procedure per l'assegnazione di un appalto il contraente uscente e l'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. Esso si applica con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, qualora le commesse rientrino:

- a) nello stesso settore merceologico;
- b) nella stessa categoria di opere;
- c) nello stesso settore di servizi.

2. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali il Consiglio non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare una selezione.

3. In ogni caso, l'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata, mediante ricorso a:

- a) arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce;
- b) ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto;
- c) alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici;
- d) affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento, ad esempio per la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 80, comma 5, lett. m) del Codice e ss.mm.ii.

4. In via del tutto eccezionale è possibile derogare al principio di rotazione in presenza di una specifica motivazione. In particolare, in caso di affidamento diretto o di reinvio al contraente uscente, è necessario evidenziare nella motivazione, ricorrendone le condizioni:

- a) la particolare struttura del mercato e la riscontrata effettiva assenza di alternative;
- b) il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, rispetto dei tempi e dei costi pattuiti);
- c) la competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.

5. Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determina di affidamento.

### **Art. 4 – Uso di mezzi di comunicazione elettronici**

1. È fatto obbligo di effettuare le procedure di gara attraverso modalità telematiche e digitali ai sensi dell'art. 40 del Codice.

## TITOLO II – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

### **Art. 5 – Nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP)**

1. Per ogni procedura di affidamento di un appalto o di una concessione, il Consiglio, con atto formale proprio, di un suo delegato o di altro soggetto responsabile dell'unità organizzativa competente, individua un Responsabile Unico del Procedimento (di seguito "RUP") per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. Il RUP svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti del Consiglio.
2. Nel rispetto dell'art. 31, comma 1 del Codice il RUP è individuato tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità organizzativa con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche.
3. Il RUP deve essere dotato di competenze professionali adeguate all'incarico da svolgere.
4. Qualora l'organico del Consiglio presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della professionalità necessaria, il Consiglio può individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti. In tal caso il Consiglio affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze. Gli affidatari delle attività di supporto devono essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza. Gli affidatari dei servizi di supporto non possono partecipare agli incarichi di progettazione ovvero ad appalti e concessioni di lavori pubblici nonché a subappalti e cottimi dei lavori pubblici con riferimento ai quali abbiano espletato i propri compiti direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato a questi ai sensi dell'art. 24, comma 7 del Codice e ss.mm.ii.
5. Il Consiglio può istituire una struttura stabile a supporto dei RUP e conferire, su loro proposta, incarichi a sostegno dell'intera procedura o di parte di essa, nel caso di appalti di particolare complessità che richiedano necessariamente valutazioni e competenze specialistiche.

### **Art. 6 – Requisiti di professionalità per appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture**

1. Il RUP deve essere in possesso di specifica formazione professionale, soggetta a costante aggiornamento, e deve aver maturato un'adeguata esperienza professionale nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell'intervento, nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina applicabile ed in particolare dal Codice e dalle Linee Guida ANAC n. 3 e ss.mm.ii.

### **Art. 7 – Compiti del RUP**

1. Con riferimento ai compiti del RUP si applicano l'art. 31, comma 4 del Codice, nonché le Linee Guida ANAC n. 3 e ss.mm.ii. Inoltre, il RUP, ai sensi dell'art. 31, comma 3 del Codice e ss.mm.ii, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal Codice, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
2. Nella fase di programmazione dei lavori il RUP formula proposte e fornisce dati e informazioni utili al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali e di ogni altro atto di programmazione.
3. Nella fase dell'affidamento dei lavori il RUP si occupa della verifica della documentazione amministrativa ovvero, se questa è affidata a un seggio di gara istituito ad hoc oppure ad un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, esercita una funzione di coordinamento e controllo e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate. Nel caso di aggiudicazione con il

criterio del minor prezzo il RUP si occupa della verifica della congruità delle offerte. Il Consiglio può prevedere che il RUP possa o debba avvalersi della struttura di supporto o di una commissione nominata ad hoc. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, il RUP verifica la congruità delle offerte con l'eventuale supporto della commissione giudicatrice.

4. Nella fase dell'esecuzione dei lavori, il RUP, avvalendosi del direttore dei lavori, sovrintende a tutte le attività finalizzate alla realizzazione degli interventi affidati, assicurando che le stesse siano svolte nell'osservanza delle disposizioni di legge, in particolare di quelle in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, e garantendo il rispetto dei tempi di esecuzione previsti nel contratto e la qualità delle prestazioni.

5. Nelle procedure di affidamento di contratti di servizi e forniture il RUP formula proposte agli organi competenti e fornisce agli stessi dati e informazioni nelle varie fasi della procedura. Fornisce altresì all'organo competente del Consiglio dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali.

### **TITOLO III – PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DI CONTRATTI DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE**

#### **Art. 8 – Ambito di applicazione**

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro può avvenire tramite affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, previa valutazione dell'offerta economica e tenuto conto della qualità e degli eventuali elementi migliorativi, nell'ambito dei prezzi di mercato e della platea dei potenziali offerenti, o, per i lavori, anche tramite amministrazione diretta, in conformità all'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice e ss.mm.ii.

2. I lavori di importo inferiore a 40.000 euro, da realizzare in amministrazione diretta, sono individuati a cura del RUP.

3. Allo scopo di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del Codice e ss.mm.ii e delle regole di concorrenza, il Consiglio può acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari.

4. Qualora il Consiglio o il RUP lo ritengano opportuno, potranno porre in essere delle procedure comparative tra più soggetti, come analisi di mercato o richiesta di preventivi informali. Qualora pervenga un solo preventivo, si potrà procedere all'affidamento previa valutazione dell'unico preventivo pervenuto.

5. L'operatore economico cui affidare il contratto può essere individuato, oltre che sulla base di indagini di mercato, anche tramite l'Albo Fornitori del Consiglio ovvero attraverso l'utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

6. Fino al 31 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della L. 11 settembre 2020 n. 120, di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e salva un'eventuale proroga del medesimo termine, l'importo di cui al comma 1 del presente paragrafo deve intendersi innalzato a euro 75.000,00 per forniture e servizi e a euro 150.000,00 per lavori.

#### **Art. 9 – Determina a contrarre e avvio della procedura**

1. Nel caso di affidamento diretto si può procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente, adottato dal Consiglio o da un suo delegato, in modo semplificato ai sensi dell'art. 32, comma 2 del Codice e ss.mm.ii, che contenga:

- l’oggetto dell’affidamento;
- l’importo;
- il fornitore e le ragioni di scelta del fornitore;
- il possesso dei requisiti di carattere generale ed, eventualmente ove richiesti, dei requisiti di carattere speciale.

#### **Art. 10 – Requisiti dell’operatore economico**

1. L’operatore economico, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento, non deve trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e ss.mm.ii e deve essere in possesso dei requisiti minimi di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali.

2. L’eventuale possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell’affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

3. In caso di affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo fino a 40.000,00 euro il Consiglio ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita dichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del d.P.R. n. 445 del 2000, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice e ss.mm.ii. In tal caso il Consiglio procede comunque, prima della stipula del contratto ai sensi dell’art. 32, comma 14 del Codice e ss.mm.ii, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché alla verifica della sussistenza degli altri requisiti generali.

4. Qualora venga successivamente accertato il mancato possesso dei requisiti prescritti, il contratto deve contenere specifiche clausole che prevedano:

- a. la risoluzione del contratto e il pagamento del corrispettivo pattuito solo con esclusivo riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;
- b. l’incameramento della cauzione definitiva, ove richiesta, o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto.

#### **Art. 11 – Affidamento diretto e onere di motivazione**

1. L’affidamento diretto a favore di un operatore economico deve essere sempre opportunamente motivato.

2. Per affidamenti di modico valore, ad esempio inferiori a € 1.000, la motivazione della scelta dell’affidatario diretto può essere espressa anche in forma sintetica.

#### **Art. 12 – Stipula del contratto**

1. La stipula del contratto per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro avviene di norma mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici.

2. Ai sensi dell’art. 36, comma 10, lett. b) del Codice e ss.mm.ii non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto.

### **TITOLO IV – PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE DI VALORE SUPERIORE A 40.000,00 EURO E FINO ALLA SOGLIA COMUNITARIA**

#### **Art. 13 – Ambito di applicazione**

1. Gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro ovvero per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro

e inferiore alle soglie europee sono effettuati tramite procedura negoziata, ex art. 36 del Codice, previa consultazione di almeno dieci operatori economici per lavori o cinque operatori economici per servizi e forniture, ove esistenti, sono individuati, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, sulla base di indagini di mercato o tramite l'Albo Fornitori ovvero mediante il ricorso al MEPA. Il Consiglio può eseguire i lavori anche in amministrazione diretta, fatta salva l'applicazione della citata procedura negoziata per l'acquisto e il noleggio dei mezzi necessari.

2. I contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro possono essere affidati mediante procedura negoziata, in conformità a quanto stabilito dall'art. 36 del Codice e ss.mm.ii.

#### **Art. 14 – Determina a contrarre e avvio della procedura**

1. La procedura prende avvio con la determina a contrarre o con atto a essa equivalente, adottato dal Consiglio o da un suo delegato, che deve contenere:

- a) le ragioni che hanno indotto il Consiglio a procedere all'affidamento;
- b) il riferimento del RUP;
- c) le caratteristiche delle opere, dei beni e dei servizi che si intendono acquistare;
- d) l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile;
- e) l'indicazione della procedura di scelta del contraente che si intende adottare tra quelle previste dal Codice
- f) i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte (minor prezzo o offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del Codice)
- g) le principali condizioni contrattuali.

#### **Art. 15 – Fasi della procedura**

1. La procedura negoziata si articola in tre fasi:

- a) svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;
- b) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati e scelta dell'affidatario;
- c) stipulazione del contratto.

#### **Art. 16 – Indagine di mercato**

1. L'indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

2. L'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economico-finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con il Consiglio.

3. Nell'avviso pubblico di avvio dell'indagine di mercato vanno indicati i criteri di selezione, che devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e rispettosi dei principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

4. Nel caso in cui si ritenga di non poter invitare tutti gli operatori economici risultanti dall'indagine di mercato, il Consiglio deve indicare, nell'avviso, il numero massimo di operatori che selezionerà ai fini del successivo invito e i relativi criteri, nel rispetto dei principi di cui al precedente periodo. Il Consiglio tiene comunque conto del valore economico dell'affidamento nonché della volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 97, comma 8 del Codice e ss.mm.ii.

5. Nel caso in cui risulti idoneo a partecipare alla procedura un numero di operatori economici superiore a quello predeterminato in sede di avviso pubblico, si può procedere al sorteggio a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell'avviso di indagine. In tale ipotesi, si provvederà – su richiesta dell'operatore economico – a rendere noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

#### **Art. 17 – Albo fornitori**

1. L'iscrizione all'Albo dei fornitori avviene su domanda degli interessati, previo accertamento dei requisiti di idoneità, a giudizio insindacabile e nell'ambito della più ampia discrezionalità del CNDCEC. La domanda di iscrizione all'Albo Fornitori, le relative dichiarazioni e documentazione nonché gli altri eventuali elementi integrativi forniti dai soggetti interessati hanno il solo scopo di manifestare la volontà dei medesimi soggetti di essere iscritti all'Albo Fornitori, senza la costituzione di alcun vincolo in capo alla Società/professionista per l'assegnazione di qualsivoglia affidamento a detti soggetti, atteso che il medesimo Albo rappresenta per la Società uno strumento da utilizzare, a giudizio insindacabile e nell'ambito della più ampia discrezionalità, nell'attività propedeutica delle singole procedure di affidamento di attività rientranti nelle categorie merceologiche

2. L'albo presenta carattere aperto, pertanto gli Operatori economici in possesso dei requisiti possono richiedere l'iscrizione. L'albo dei fornitori contiene l'elenco degli operatori economici ritenuti idonei, per specializzazione, serietà, correttezza e moralità, ad effettuare forniture e servizi necessari per il funzionamento del CNDCEC. L'Albo Fornitori è utilizzato dal CNDCEC per l'espletamento, nei casi ed alle condizioni prescritti dalla normativa vigente in materia, diretti a soddisfare le esigenze organizzative e di funzionamento del CNDCEC, delle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di servizi e forniture di cui all'art. 36 del Codice e ss.mm.ii.

3. Il Consiglio Nazionale, nel proprio sito in amministrazione trasparente ha attiva una piattaforma "4 buyer" per la gestione dell'Albo Fornitori dove gli operatori economici e i professionisti possono iscriversi all'elenco fornitori, mediante compilazione dei questionari interattivi presenti nel Portale fornitori del Consiglio Nazionale <https://cloud.comedata.it/cndcec/portal/>, specificando le categorie merceologiche di interesse.

4. I dati, le informazioni e i documenti necessari ai fini dell'iscrizione saranno prodotti e/o acquisiti nel rispetto del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.

5. L'iscrizione all'Albo fornitori è condizione necessaria per poter stipulare con il Consiglio Nazionale contratti per fornitura di beni e prestazioni di servizi e non comporta per i fornitori alcun diritto o pretesa a stipulare con il Consiglio Nazionale, né ad essere invitato a presentare offerte nel corso delle eventuali procedure di confronto competitivo che il Consiglio dovesse espletare.

6. L'Ufficio competente è l'Economato che provvederà a verificare la documentazione caricata dagli operatori economici e dai professionisti e a richiedere eventuali integrazioni.

7. Al momento dell'aggiudicazione di un contratto il fornitore iscritto all'elenco dovrà provare la sussistenza dei requisiti dichiarati.

8. L'aggiornamento dei requisiti e della documentazione viene richiesto con cadenza annuale.

9. L'Ufficio economato ha la facoltà di escludere dagli elenchi gli operatori economici che, secondo motivata valutazione, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale. Possono essere del pari esclusi quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio.



10. L'operatore economico, ai fini dell'iscrizione all'Albo dovrà compilare e/o sottoscrivere e inserire in PDF, nella sezione allegati di profilo presente nel link <https://cloud.comedata.it/cndcec/portal/>, i seguenti documenti obbligatori:

- Modello di dichiarazione sostitutiva
- Documento di identità del legale rappresentante
- Autocertificazione della comunicazione antimafia
- Adesione al patto di integrità del CNDCEC

11. Il libero Professionista dovrà allegare la seguente documentazione in PDF:

- Dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii, ove compatibili
- Curriculum vitae
- Certificato di Iscrizione Albo professionale
- Documento di identità
- Certificazione di regolarità contributiva fornita dalle Casse Previdenziali dei Professionisti

### **Art. 18 – Individuazione degli operatori economici**

L'individuazione degli operatori da interpellare avviene attingendo all'Albo fornitori, ovvero, previa apposita indagine di mercato.

### **Art. 19 – Confronto competitivo**

1. Conclusa l'indagine di mercato oppure consultato l'Albo Fornitori gli uffici selezionano gli operatori da invitare, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto e comunque non inferiore a quello previsto dall'art. 36 del Codice e ss.mm.ii.

2. Una volta individuati gli operatori economici, gli stessi sono invitati a presentare offerta mediante le modalità previste dal singolo mercato elettronico, telematiche, ovvero a mezzo di posta elettronica certificata.

3. I principi di imparzialità e parità di trattamento esigono che tutti gli operatori siano invitati contemporaneamente.

### **Art. 20 – Lettera di invito**

1. L'invito deve contenere tutti gli elementi che consentono agli operatori economici di formulare un'offerta informata e dunque seria.

2. In linea di massima, l'invito deve contenere:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e l'importo complessivo stimato;
- b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari e tecnico-organizzativi o di qualificazione richiesti ovvero, ove già forniti in precedenza, la conferma degli stessi;
- c) il termine e le modalità di presentazione dell'offerta e il periodo di validità della stessa;
- d) il termine per l'esecuzione della prestazione;
- e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 95 del Codice e ss.mm.ii e motivando nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo di cui al predetto articolo 95, comma 4 e ss.mm.ii. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità-prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
- f) la misura delle penali;
- g) l'indicazione dei termini e modalità di pagamento;
- h) l'eventuale richiesta di garanzie;
- i) il nominativo del RUP;
- j) nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, la volontà di avvalersi della facoltà prevista dell'articolo 97, comma 8 del Codice e ss.mm.ii, purchè pervengano almeno dieci

offerte valide, con l'avvertenza che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;

k) lo schema di contratto e il capitolato tecnico, se predisposti;

l) se ritenuto opportuno la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il RUP o il seggio di gara procedono all'apertura dei plichi e della documentazione amministrativa.

m) ogni altra prescrizione necessaria al fine della procedura di affidamento.

3. Per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, la garanzia provvisoria di cui all'art. 93, comma 1 del Codice e ss.mm.ii e la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice e ss.mm.ii non sono richieste.

4. La lettera d'invito dovrà concedere un periodo non inferiore a 15 giorni. In caso di imposizione di sopralluogo obbligatorio dovrà essere concesso un congruo periodo di tempo per presentare offerta tenendo conto dei tempi necessari per effettuare il detto sopralluogo.

#### **Art. 21 – Verifica dei requisiti**

1. Per gli appalti di valore pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore alla soglia comunitaria la verifica del possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario.

2. Si applicano in ogni caso le disposizioni previste dall'art. 36, comma 5 del Codice e ss.mm.ii.

#### **Art. 22 – Stipula del contratto**

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Codice e ss.mm.ii la stipula del contratto avviene, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per il Consiglio, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante del Consiglio medesimo o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

2. Ai sensi dell'art. 36, comma 10, lett. b) del Codice e ss.mm.ii non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

3. Al fine di garantire pubblicità e trasparenza dell'operato della stazione appaltante, quest'ultima pubblica, all'esito della procedura negoziata, le informazioni relative alla procedura di gara, previste dalla normativa vigente.

### **TITOLO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 23 – Norme di rinvio**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari in materia di contratti pubblici.

#### **Art. 24 – Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° aprile 2021.